



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Ufficio IV

Firenze, 21 febbraio 2011

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali
dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Oggetto: Domande per l'inclusione nell'elenco regionale delle **scuole non paritarie**.
Anno scolastico 2011-2012.

Con la presente nota, in applicazione di quanto stabilito dai DD.MM. 263/2007 e 82/2008, si impartiscono disposizioni per la presentazione delle istanze di iscrizione nel registro delle scuole non paritarie dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana a partire dall'anno scolastico 2011-2012.

1) Termini e modalità di presentazione.

La domanda di iscrizione nel registro delle scuole non paritarie, indirizzata al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, dovrà essere **inviata all'Ufficio Territoriale competente*** tramite raccomandata A/R (fa fede la data del timbro postale) o consegnata a mano entro il **31 marzo 2011**, utilizzando l'**allegato modello**.

La richiesta, corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni prescritte dalla normativa vigente ed elencate al successivo punto 3), dovrà recare la firma originale, per esteso e chiaramente leggibile, del Gestore, se persona fisica, o del Legale Rappresentante dell'Ente Pubblico o Privato e dovrà specificare:

- nome e cognome del richiedente, generalità (luogo e data di nascita, cittadinanza) e residenza;
- denominazione, natura e sede legale del Gestore;

* **I recapiti degli Uffici Territoriali sono reperibili al seguente indirizzo:**
http://www.toscana.istruzione.it/uffici_new.shtml



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Generale

Ufficio IV

- tipologia di scuola cui ci si vuole conformare in riferimento agli ordinamenti vigenti;
- denominazione, sede e indirizzo della scuola.

In caso di documentazione incompleta o non conforme alle disposizioni o pervenuta oltre i termini fissati, la richiesta di iscrizione nel registro delle scuole non paritarie non potrà essere accolta per difetto di documentazione.

2) Adempimenti del Gestore.

Il gestore o rappresentante legale dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante la gestione, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa, ai fini delle conseguenti verifiche da parte dell'Ufficio in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti.

Devono comunque essere comunicate, entro il termine del 31 marzo, l'istituzione di indirizzi o di corsi serali nuovi.

Nel caso di istituzione di indirizzi di studio o di corsi di tipologia ordinamentale diversa, il gestore deve presentare una nuova domanda di iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie.

Nel caso di trasferimento della sede scolastica in altra regione, il gestore deve presentare una nuova domanda di iscrizione all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio.

Il gestore o il rappresentante legale dovrà espressamente dichiarare all'Ufficio Scolastico Regionale entro il **31 Marzo di ciascun triennio successivo alla prima iscrizione**, la propria volontà di mantenere l'iscrizione della scuola nell'elenco regionale, nonché la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti ed elencati all'art. 1 del decreto 263/2007.

La mancata osservanza di tali prescrizioni o eventuali irregolarità di funzionamento, ove non sanate entro il termine perentorio assegnato, comporterà l'adozione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale del provvedimento di cancellazione della scuola o di parte degli indirizzi risultati privi dei requisiti dall'elenco regionale secondo quanto previsto dall'art. 3.5 del suddetto decreto.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 4, della legge 27/2006, le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Ufficio IV

propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e le attività d'insegnamento non possono assumere la denominazione di «scuola» e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

3) Documentazioni da allegare alla richiesta.

La domanda di iscrizione nel registro delle scuole non paritarie dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- se il **Gestore** è un **Ente Ecclesiastico**: nulla-osta della competente autorità ecclesiastica nonché certificato della Prefettura o della Cancelleria del Tribunale che attesti l'esistenza dell'Ente e la legale rappresentanza o, in alternativa, equivalente attestazione della Curia vescovile competente;
- se il Gestore è un **Ente Locale** o **Regione**: atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento;
- documentazione in ordine al soggetto gestore, Ente o persona fisica, ed alla relativa natura giuridica; fotocopia del documento di attribuzione del codice fiscale al soggetto gestore;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Gestore o del Legale Rappresentante in ordine ad eventuali carichi penali pendenti o condanne passate in giudicato;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale, in ordine all'assenza - tra le finalità e le attività dell'Ente - di elementi contrastanti con le finalità di educazione e di formazione connesse con la gestione di attività scolastiche;
- progetto educativo in armonia con i principi costituzionali;
- linee essenziali del piano dell'offerta formativa, calendario scolastico, orario delle lezioni;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale, che attesti la corrispondenza del piano dell'offerta formativa all'ordinamento scolastico italiano;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Ufficio IV

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale, che attesti che gli obiettivi generali e specifici di apprendimento sono correlati al conseguimento di titoli di studio (tranne per la scuola dell'infanzia);
- l'elenco degli iscritti a ciascuna classe con data e luogo di nascita e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale che essi non sono di età inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici in relazione al titolo di studio da conseguire;
- documentazione attestante il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, contratto d'affitto, comodato d'uso, ecc.) e durata della medesima;
- impegno ad assumere personale docente e un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola e l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;
- elenco del personale docente con data e luogo di nascita, materia insegnata, orario di insegnamento, titolo di studio correlato alla disciplina insegnata, nominativo del coordinatore didattico, con indicazione della data e del luogo di nascita, del titolo di studio;
- **pianta planimetrica** asseverata con giuramento dei locali adibiti ad uso scolastico sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale e corredata dai seguenti dati:
 - ubicazione;
 - destinazione di ciascun ambiente, specificatamente numerato;
 - numero massimo di allievi accoglibili per aula come rilevabile dal certificato di agibilità o da certificazione igienico-sanitaria o calcolato in base alla superficie netta dell'aula;
- certificazione di **idoneità igienico-sanitaria** dei locali rilasciata dalla competente autorità;
- dichiarazione di **agibilità** dell'edificio **per uso scolastico** rilasciata dalla competente Autorità ovvero perizia tecnica redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Ufficio IV

tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale, attestante l'idoneità statica dei locali con l'indicazione dei criteri e delle modalità seguite, nella quale sia esplicitamente indicato se - e con quali eventuali limitazioni - i locali, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, siano utilizzabili per uso di scuola unitamente ad idonea documentazione comprovante l'avvenuta richiesta al comune del certificato medesimo (Legge regionale 3 Gennaio 2005, n.1);

- documentazione relativa allo stato di adeguamento dell'edificio alle norme di **sicurezza** della **626/94**;
- **certificato prevenzione incendi** ovvero **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio - **da presentare annualmente** - da cui risulti che la popolazione scolastica, incluso il personale docente e non docente, non superi le 100 unità e che la centrale termica abbia una potenzialità non superiore a 100.000 kCal/h;
- relazioni tecniche rilasciate da tecnici abilitati iscritti all'albo professionale di competenza, che attestino l'idoneità della struttura scolastica rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante che indichi gli arredi principali di ciascun locale scolastico e degli spazi esterni, le attrezzature e i sussidi, la biblioteca, i laboratori e ne attesti l'idoneità ad assicurare l'espletamento delle attività didattiche previste dall'ordinamento e dai programmi vigenti;

4) Adempimenti degli Uffici.

Gli Uffici Territoriali, entro il **30 Aprile 2011**, trasmetteranno a quest'Ufficio le istanze pervenute, complete della prescritta documentazione, comunicando eventuali incompletezze ed irregolarità riscontrate.

L'Ufficio Scolastico Regionale adotterà il provvedimento di accoglimento o diniego dell'iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie entro il **30 Giugno 2011**.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale
Ufficio IV

Il provvedimento di riconoscimento della condizione di scuola non paritaria produrrà effetti giuridici a partire dall'**1 settembre 2011**.

Entro il **30 Novembre 2011**, l'Ufficio Scolastico Regionale effettuerà appositi accertamenti ispettivi. Qualora tali accertamenti attestino la mancanza di uno o più requisiti richiesti dalla legge e dichiarati nella domanda, verrà disposta la cancellazione della scuola dal suddetto elenco.

F.to **IL DIRETTORE GENERALE**
Angela Palamone